Regolamento Generale per la Certificazione di Persone

Scheda Integrativa dei Requisiti della Certificazione delle Persone

FGAS (DPR 146/2018) – Certificazione delle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066

1. GENERALITA'

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066, e predisposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti corrispondenti del Regolamento generale per la certificazione delle Persone per i quali sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

La presente scheda definisce i requisiti e le modalità per la certificazione delle competenze di coloro che svolgono:

1) Una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra:
   a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
   b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
   c) installazione;
   d) riparazione, manutenzione o assistenza;
   e) smantellamento,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.

2) Una o più delle seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
   a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
   b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
   c) installazione;
   d) riparazione, manutenzione o assistenza;
   e) smantellamento,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018.

3) Una o più delle seguenti attività relative ai commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
   a) installazione;
   b) riparazione, manutenzione o assistenza;
   c) disattivazione/smantellamento;
   d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 146/2018.

4) Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n.146/2018.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta a quanto previsto al punto 2 del documento RC/C 85, si applicano termini e definizioni riportate nei documenti di riferimento riportati al punto 3 della presente scheda integrativa.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il Regolamento (CE) n. 305/2008;
- Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.842/2006.

4. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:

- essere preventivamente iscritto al "Registro telematico nazionale" delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- presentare apposita domanda, corredata dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]). Qualora il candidato non sia ancora in possesso dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale potrà comunque essere ammesso all'esame presentando il documento "Pratica di iscrizione", in ogni caso il certificato non sarà emesso fino a che non sarà presentato a RINA l'attestato di iscrizione.
- per i cittadini non italiani, conoscenza fluente della lingua italiana, livello B2

5. PROCESSO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

E' ammesso all'esame per la valutazione della qualifica per la quale ha richiesto la certificazione il candidato che fornisca evidenza del possesso del pre-requisiti di cui al punto 4 della presente Scheda inviando a RINA il modulo "Contratto di certificazione" debitamente compilato con gli eventuali allegati richiesti.

Al ricevimento della documentazione, RINA ne verifica la completezza e l'idoneità, e si riserva la facoltà di richiedere in esame, ad integrazione e supporto, ulteriore documentazione / informazione aggiuntiva.

In caso di verifica positiva RINA comunica al candidato l'avvio dell'iter di certificazione e la data di esame con indicazione della relativa Commissione (qualificata da RINA sulla base delle proprie istruzioni).

Alla sessione d'esame, che si svolge presso gli uffici RINA o altra sede idonea, sono presenti i candidati e la Commissione d'esame, che sarà composta da almeno un commissario.

L'esame sarà effettuato generalmente in un'unica giornata, a meno di alto numero di partecipanti e/o accordi particolari con la Commissione di esame.

Prima dell'inizio dell'esame, la Commissione verifica che ogni candidato:
- esibisca un documento di identità valido,
- firmi il foglio presenze alla sessione d'esame, preventivamente fornito da RINA alla Commissione.

Esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
L'esame per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, è costituito da:

a) una prova teorica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione.

Il numero delle domande da porre è specificato nella seguente tabella:

CATEGORIE	NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
Categorie I	30
Categorie II	30
Categorie III	12
Categorie IV	15

b) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

L'esame verte:
- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.

Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

Esame secondo il Regolamento (CE) n. 304/2008
L'esame è costituito da:

a) una prova teorica costituita da 15 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".
b) una prova pratica, indicata nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066
L'esame è costituito da:

a) una prova teorica costituita da 20 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".
b) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Esame secondo il Regolamento (CE) n. 306/2008
L'esame è costituito da:
a) una prova teorica costituita da 10 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 306/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".
b) una prova pratica, indicata in Allegato al Regolamento (CE) n. 306/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Durata degli esami
La durata degli esami è stabilita come segue:

	Durata prova teorica	Durata prova pratica	Durata TOTALE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067			
Categorie I	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie II	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie III	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Categorie IV	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Regolamento (CE) n. 304/2008			
	Max. 45 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 30 minuti
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066			
	Max. 60 minuti	Max. 60 minuti	Max. 2 ore
Regolamento (CE) n.306/2008			
	Max. 30 minuti	Max. 30 minuti	Max. 1 ora

Valutazione degli esami di certificazione
Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:
- una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e
- una valutazione complessiva minima pari all'70%.

La valutazione complessiva "N" sarà calcolata secondo la seguente formula:
N = 0,30 nt + 0,70 np, dove:
- nt è la valutazione in % della prova teorica;
- np è la valutazione in % della prova pratica.

In caso di valori decimali, il risultato non sarà arrotondato (né per eccesso né per difetto).
I valori centesimali saranno arrotondati per difetto.

La prova teorica e la prova pratica dell'esame devono essere valutate separatamente e nell'ordine indicato.
Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.
Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.
Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

Le domande che compongono il pacchetto d'esame sono scelte in modo casuale da RINA dalla propria raccolta.

6 – RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

L'esito della valutazione della Commissione d'esame viene inoltrato a RINA per la verifica indipendente e la decisione per il rilascio del certificato; in caso di esito positivo della valutazione, RINA rilascia, per ogni candidato esaminato, uno specifico certificato, il cui periodo di validità è pari a 10 anni.

7 – VALIDITA' E REGISTRAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il periodo di validità del certificato emesso da RINA è di 10 anni.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di decisione per ogni provvedimento (certificazione, trasferimento, sorveglianza, ricertificazione, sospensione e revoca), RINA inserisce nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale l'esito degli accertamenti.

RINA conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).

8 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

8.1

La validità della certificazione ottenuta è subordinata al mantenimento dei requisiti di certificazione, verificati da RINA in occasione di sorveglianze annuali effettuate a livello documentale.

RINA, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 1), trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1) un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, RINA manterrà comunque valido il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza a RINA di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
2) una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
3) conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, RINA deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., RINA sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., RINA provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico). RINA, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali, spetta a RINA valutare la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata; a seguito dell'analisi documentale di cui sopra, RINA si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione.

RINA comunica all'interessato l'esito della verifica documentale di sorveglianza e, se positivo, conferma la validità del Certificato.

8.2 Estensioni delle certificazioni già emesse

- estensione delle certificazioni in accordo al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 ad una categoria diversa:

Su richiesta del candidato è possibile estendere la certificazione ad una categoria diversa (es.: da Categoria II a Categoria I); in questo caso il candidato dovrà sostenere un esame integrativo composto da una prova teorica ed una prova pratica di difficoltà commisurata alla categoria richiesta rispetto a quella di provenienza.

- estensione delle certificazioni in accordo al Regolamento CE n. 303/2008 alle attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 possono essere estesi da RINA anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:
- di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

- estensione delle certificazioni in accordo al Regolamento CE n. 305/2008 ad altre attività:

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 possono essere estesi da RINA anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti:
- di avere le competenze per svolgere tali attività;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

9 – RICERTIFICAZIONE

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte al punto 5 del presente documento.

La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali, spetta a RINA valutare la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

RINA comunica all'interessato l'esito della valutazione e, ad esito positivo, riemette il certificato per un ulteriore periodo di validità pari a 10 anni, fermo restando la verifica annuale di sorveglianza come definito al par. 8.

10 – TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONE

A seguito di richiesta di trasferimento di una certificazione rilasciata da un OdC (organismo di certificazione) accreditato in accordo alla ISO 17024 per lo schema specifico da un Ente firmatario degli accordi IAF/MLA, RINA può procedere con il trasferimento a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, RINA deve essere in possesso della seguente documentazione:

a) stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
b) dichiarazione del precedente ente di certificazione circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
c) una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Il precedente OdC, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. alla persona fisica richiedente.
A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, RINA emetterà un certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al precedente OdC. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il precedente OdC dovrà revocare il certificato.
Il certificato emesso da RINA, in ogni caso, non sarà considerato come un nuovo certificato.

Il trasferimento del certificato può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di validità.

Per l'effettuazione delle verifiche di sorveglianza e di ricertificazione è mantenuta la programmazione già stabilita dall'OdC che ha emesso la precedente certificazione.
Nel caso in cui i presupposti per il trasferimento non siano soddisfatti, la procedura di trasferimento non potrà essere applicata e si procederà con un esame di valutazione completo.

11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO, RIDUZIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Oltre a quando definito al punto 8 del presente documento, si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

12 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

13 - USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

14 - GESTIONE RECLAMI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

15 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.